Utilizzando il sito si accetta l'uso dei cookie al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione. **Informativa**

QUESTIONE GIUSTIZIA

MAGISTRATURA DEMOCRATICA



Leggi e istituzioni

L’emergenza di piazza e il governo dell’adolescenza

di **Michele Scaffidi Runchella**
sociologo ed educatore professionale socio-pedagogico, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri dopo i disordini di ottobre ripropone una domanda sul rapporto tra emergenza e trasformazione dell’ordinamento. La presunzione di imputabilità minorile e l’ampliamento degli strumenti di controllo meritano di essere esaminati anche per ciò che chiedono alle istituzioni di conoscere e per ciò che consentono loro di presumere. La tutela delle persone e dei beni richiede risposte efficaci; la comprensione del conflitto sociale e delle condizioni dell’adolescenza resta una responsabilità politica che l’intervento penale non può assorbire.

Posta Condividi Visualizzazioni: 15

1. Una riforma generale dentro la risposta ai disordini

Il 20 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Tra le misure illustrate dal Governo compare la presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per i minori ultraquattordicenni.**[1]** È una scelta che merita attenzione anzitutto per il rapporto tra l’evento al quale risponde e l’ampiezza della trasformazione che introduce.

I disordini richiedono l’accertamento delle responsabilità di chi ha commesso violenze, la protezione delle persone esposte al pericolo e la tutela di chi ha subito danni. La decisione di modificare il criterio con cui si accerta l’imputabilità degli adolescenti riguarda però un piano ulteriore. Investe una condizione della responsabilità penale destinata a operare in procedimenti molto diversi da quelli che hanno occasionato l’intervento.

La proposta non nasce nelle ore successive agli scontri. Era già contenuta nel disegno di legge C. 3080, presentato il 5 agosto 2026 e all’esame della Commissione Giustizia della Camera. Il 7 ottobre si erano svolte audizioni di magistrati, rappresentanti dell’avvocatura e del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi.[2] La successione degli eventi consente allora di formulare una domanda precisa: quali ragioni rendono necessario anticipare attraverso un decreto una riforma generale sulla quale il Parlamento stava svolgendo un’attività conoscitiva?

L'esistenza di una proposta precedente non esclude, da sola, la sopravvenienza di ragioni di necessità e urgenza. Richiede tuttavia che quelle ragioni siano esplicitate in rapporto alla singola misura. L'allarme suscitato da fatti gravi non dimostra automaticamente l'insufficienza degli strumenti disponibili, né spiega perché la risposta debba comprendere una diversa disciplina dell'imputabilità. La verifica richiesta dall'articolo 77 della Costituzione impone di misurare questo nesso, senza assumere che l'urgenza di intervenire sul terreno dell'ordine pubblico si trasferisca integralmente a ogni scelta di politica criminale.

In questo passaggio si riconosce un problema che supera la valutazione di una singola disposizione. La cronaca può rendere evidente una lacuna normativa, ma può anche offrire l'occasione per accelerare scelte già definite, sottraendole al tempo dell'approfondimento ordinario. Il confronto parlamentare prosegue nella conversione; si svolge però entro un termine costituzionalmente ristretto e, dopo l'entrata in vigore, su una disciplina che produce già effetti. Questa differenza pesa quando a essere modificati sono i presupposti della responsabilità di una persona minorenne.

2. La maturità e la gravità del fatto

Nel contributo dedicato alla presunzione di maturità già pubblicato su questa Rivista si era osservato come le regole sull'imputabilità esprimano un'idea dell'adolescenza, oltre a disciplinare un accertamento.**[3]** Il nuovo intervento aggiunge un elemento: quella diversa rappresentazione viene assunta all'interno della risposta ai disordini, dove la richiesta di decisioni immediate può rendere meno visibile la necessità di distinguere le singole posizioni.

Tra i quattordici e i diciotto anni l'ordinamento già consente di affermare la responsabilità penale. Il punto controverso riguarda il modo in cui si verifica la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La gravità della condotta, per quanto rilevante nel giudizio complessivo, non può sostituire l'accertamento di tale capacità. Un comportamento particolarmente allarmante non costituisce di per sé la prova di una maggiore maturità di chi lo ha tenuto.

La sentenza n. 2 del 2022 della Corte costituzionale, nel ricostruire le garanzie del processo minorile, richiama espressamente la valutazione dell'imputabilità calibrata sulla situazione esistenziale dell'adolescente. La pronuncia riguarda una questione diversa dalla riforma oggi discussa e non può essere presentata come un giudizio anticipato sulla sua legittimità. Offre però un riferimento importante per valutarne la coerenza con il sistema di tutela nel quale la stessa Corte colloca l'accertamento individualizzato.**[4]**

Anche le memorie depositate da ANM e Unione delle Camere penali nell'esame delle proposte sull'imputabilità richiamano, da prospettive professionali differenti, la centralità di questa conoscenza.[5] La possibilità di superare una presunzione relativa conserva uno spazio di accertamento, ma non rende irrilevante la scelta di ciò che viene considerato ordinariamente acquisito. Occorre chiedersi quali elementi saranno necessari per attivare l'approfondimento, chi potrà farli emergere e come il giudice dovrà trattare una situazione rimasta incerta.

Il problema diventa particolarmente concreto nelle condotte collettive. La ricostruzione del ruolo del singolo, della sua autonomia rispetto al gruppo e del significato attribuito all'azione richiede attenzione alle differenze tra gli adolescenti. Questi elementi non dimostrano automaticamente un'incapacità, così come l'influenza dei coetanei non esclude la responsabilità. Indicano ciò che il giudizio deve poter conoscere per evitare che una rappresentazione generale dell'evento diventi il criterio implicito di valutazione di ciascun partecipante.

In questa prospettiva, l'accertamento individualizzato serve anche a distinguere responsabilità che il racconto pubblico tende a riunire. L'etichetta di gruppo rende immediatamente riconoscibile una scena; il procedimento deve ricostruire chi abbia fatto cosa e in quali condizioni personali. La richiesta di rapidità non può dispensare da questo lavoro.

3. La manifestazione come contesto del reato

Secondo il comunicato governativo, il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni richiede condotte offensive, un gruppo organizzato e un concreto pericolo per l'incolumità.[1] Questa indicazione impedisce di descrivere il provvedimento come se incriminasse la semplice presenza in un corteo. Sposta piuttosto l'analisi sulla definizione del contributo individuale e sulla necessità della nuova fattispecie.

Il giudizio sulla nuova fattispecie dipende dal rapporto tra la partecipazione al gruppo e l'esecuzione delle condotte, dalla prova dell'organizzazione e dalla consapevolezza richiesta al singolo. Sono questioni decisive perché la dimensione collettiva di un fatto può concorrere a definirne la pericolosità, ma non consente di attribuire a una persona tutto ciò che avviene intorno a lei. Il principio di personalità della responsabilità penale resta il riferimento anche quando l'evento assume una forte evidenza mediatica.

Va inoltre verificato il rapporto con le incriminazioni già disponibili. La distruzione di beni e le aggressioni alle persone appartengono già all'area delle condotte penalmente rilevanti. Una nuova fattispecie può rispondere a esigenze specifiche, ma il suo valore aggiunto deve essere argomentato: occorre individuare la lacuna di tutela, discutere la proporzione del trattamento e valutare le sovrapposizioni. Il nome di un nuovo reato rende riconoscibile la risposta del legislatore; da solo non ne dimostra la necessità.

La collocazione delle violenze in una manifestazione apre anche una questione sul diritto di riunione. L'articolo 17 della Costituzione protegge le riunioni pacifiche e senz'armi e consente di vietare quelle in luogo pubblico per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Questa disciplina richiede che la repressione delle condotte illecite rimanga capace di distinguere chi le compie da chi esercita il proprio diritto.

Il comportamento violento di alcuni partecipanti non può diventare il criterio con cui leggere l'intera manifestazione. Tanto meno può esaurire il giudizio sulle rivendicazioni espresse da chi vi ha preso parte. La valutazione penale degli atti e la valutazione politica delle richieste seguono percorsi diversi: il riconoscimento di un reato non decide se una domanda sociale sia fondata, così come la fondatezza di una domanda non autorizza la violenza.

4. Il controllo prima della commissione del reato

Sul versante preventivo, il Governo illustra l'estensione dell'accompagnamento e trattenimento di polizia, fino a dodici ore, ai luoghi con consistente afflusso di persone, anche per i minorenni.**[1]** Il confronto con il decreto-legge n. 23 del 2026 è essenziale: il dossier della Camera sulla sua conversione menzionava già tutele specifiche per i minori accompagnati negli uffici di polizia.**[6]** La novità va dunque ricostruita attraverso le modifiche effettive ai presupposti e all'ambito applicativo.

La distinzione terminologica ha conseguenze sostanziali. L'arresto in flagranza differita si riferisce a un fatto già commesso e risponde a una logica diversa da quella del trattenimento fondato sulla previsione di condotte pericolose. Riunire questi strumenti sotto il richiamo alla fermezza della risposta pubblica rischia di oscurare le differenti giustificazioni e garanzie che ciascuno richiede.

Per la misura preventiva il riferimento è l'articolo 13 della Costituzione. La qualificazione amministrativa o preventiva non elimina il problema della restrizione della libertà personale. Occorre verificare la tassatività dei casi, la consistenza degli elementi di fatto, la motivazione e l'effettività del controllo dell'autorità giudiziaria. La durata massima limita il potere, ma non ne dimostra da sola la proporzione nel caso concreto.

Il passaggio dal contesto di una manifestazione a luoghi caratterizzati da forte afflusso di persone merita attenzione anche per la varietà delle situazioni che può ricomprendere. Quanto più si amplia l'ambito del controllo, tanto più diventa necessario impedire che la valutazione della pericolosità sia sostituita da indicatori generici di appartenenza, dall'aspetto o dalla frequentazione di un luogo. Sono rischi applicativi da prevenire attraverso garanzie verificabili, senza attribuire alla disposizione contenuti discriminatori che devono essere dimostrati.

Per un adolescente, inoltre, l'incontro con la polizia può rappresentare un'esperienza significativa anche quando non sfocia in un procedimento. La possibilità di comprendere quanto sta accadendo, la comunicazione con la famiglia e l'assistenza effettivamente accessibile vanno considerate nella concretezza dell'intervento. La funzione preventiva deve poter essere valutata anche rispetto agli effetti prodotti sulla persona sottoposta alla misura.

5. La responsabilità delle famiglie e quella delle istituzioni

Il comunicato prevede sanzioni amministrative per chi esercita la responsabilità genitoriale, con prova liberatoria, e procedure più rapide per ottenere il risarcimento dei danni. **[1]** La tutela dei danneggiati e il sostegno alla funzione educativa dei genitori costituiscono tuttavia obiettivi diversi, che richiedono strumenti e verifiche distinti.

Chi subisce la distruzione della propria attività o il danneggiamento di un bene ha diritto a una tutela effettiva. Le procedure rivolte a garantirla vanno esaminate per i loro presupposti e per le possibilità di contestazione, senza confondere l’esigenza di risarcire con quella di sanzionare. Sul piano educativo, invece, l’aumento del costo imposto alla famiglia non dimostra di per sé un aumento della sua capacità di incidere sui comportamenti dell’adolescente.

La prova di non aver potuto impedire il fatto richiede poi di confrontarsi con il significato concreto della responsabilità genitoriale. La relazione educativa con un adolescente comprende un progressivo riconoscimento di autonomia. Non attribuisce ai genitori la disponibilità di ogni scelta del figlio, né coincide con una sorveglianza continua. La valutazione delle loro condotte deve poter distinguere l’omissione colpevole dai limiti che appartengono alla relazione con una persona in crescita.

Anche la condizione economica entra in questa riflessione. Una medesima sanzione può incidere in modo molto diverso sulle risorse di due famiglie. Si tratta di un effetto da considerare nel giudizio di proporzione, insieme alla possibilità che l’esborso riduca proprio le risorse necessarie ad affrontare una situazione educativa difficile. La responsabilizzazione va valutata per ciò che rende possibile, oltre che per ciò che pretende.

Lo stesso criterio deve valere per le istituzioni. Se alla famiglia viene chiesto di prevenire comportamenti complessi, la disponibilità di sostegni e servizi entra nella valutazione della risposta pubblica. Ricostruire questa disponibilità significa chiedersi a chi possa rivolgersi un genitore, con quali tempi e con quale continuità di intervento, prima che la difficoltà acquisti rilevanza penale.

6. L’ascolto politico e la responsabilità di governare

È su questo terreno che la discussione del decreto incontra la questione del conflitto sociale. La repressione delle violenze risponde a un compito preciso dello Stato. Comprendere le istanze espresse nelle proteste ne costituisce un altro, che resta aperto anche quando all’interno o in prossimità di quelle proteste vengono commessi reati.

Non è possibile attribuire un significato politico unitario a tutti i comportamenti avvenuti nelle piazze. Le rivendicazioni organizzate, gli atti di violenza e le condotte opportunistiche richiedono ricostruzioni distinte. Sarebbe altrettanto improprio assumere che l’emersione delle seconde cancelli le prime. Una politica capace di distinguere non chiede alle indagini penali di stabilire quali domande sociali meritino interlocuzione.

L’ascolto non comporta l’accoglimento di ogni richiesta e non esclude decisioni impopolari. Richiede però che le istituzioni rendano riconoscibile il confronto: quali questioni vengono poste, chi viene interpellato, quali risposte sono offerte e per quali ragioni alcune richieste vengono respinte. La partecipazione democratica si misura anche sulla possibilità di discutere decisioni che incidono sulle prospettive di chi dispone di minori strumenti per orientarle.

L’assenza di misure sociali in un decreto penale non dimostra l’inesistenza di qualsiasi politica educativa. Il giudizio richiede un esame più ampio delle risorse, degli interventi e dei risultati. Resta però necessario interrogare la diversa concretezza delle risposte: un nuovo potere di controllo modifica immediatamente ciò che può essere fatto a una persona; l’annuncio di un’attenzione al disagio acquista consistenza soltanto quando diventa un servizio accessibile, un’opportunità o un’interlocuzione effettiva.

Si apre qui un problema di responsabilità politica. Per chi governa, condannare una condotta illecita non esaurisce il dovere di valutare gli effetti delle proprie scelte sulle condizioni sociali in cui essa si colloca. Nessun rapporto causale automatico può essere stabilito tra una decisione pubblica e il reato di un adolescente. Ma l’assenza di quel nesso diretto non rende le politiche abitative, scolastiche o del lavoro estranee alla possibilità di costruire percorsi di autonomia e appartenenza.

Anche la prevenzione dovrebbe essere sottoposta a un giudizio esigente. L’approvazione di un nuovo reato è un fatto immediatamente comunicabile; la riduzione delle condotte violente è un risultato da verificare. Tra i due passaggi occorrono una spiegazione del meccanismo atteso, un confronto con gli strumenti precedenti e una valutazione degli effetti. Se alla politica educativa si chiedono risultati, la stessa richiesta deve riguardare la politica criminale.

Il rischio che il decreto rende opportuno discutere è una progressiva concentrazione della responsabilità sui ragazzi e sulle loro famiglie, accompagnata da un minore esame delle condizioni entro cui le istituzioni chiedono loro di scegliere. La responsabilità personale conserva tutto il proprio significato quando viene accertata. La responsabilità pubblica deve invece essere esercitata anche prima che esista un reato da perseguire.

La società adulta dispone del potere di fissare le regole, di distribuire le risorse e di definire gli spazi nei quali una generazione può prendere parola. Alla classe politica e al Governo spetta rispondere dell’uso di quel potere. Se la richiesta di sicurezza diventa il momento nel quale gli adolescenti acquistano maggiore visibilità, occorre chiedersi quale interlocuzione sia stata loro offerta prima e quale prospettiva venga costruita dopo. La risposta dello Stato resta incompleta finché sa indicare con precisione le conseguenze di una condotta e lascia indeterminate le condizioni di un futuro possibile.

Note e riferimenti

[1] Presidenza del Consiglio dei ministri, Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 193, 20 ottobre 2026, sezione Sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. L’analisi riguarda i contenuti illustrati nel comunicato e non sostituisce il commento al testo normativo pubblicato. Testo istituzionale: **https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-193/32884.** Riproduzione integrale consultata: Agenzia giornalistica Opinione, 21 ottobre 2026, **https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/opinionews/presidenza-consiglio-ministri-palazzo-chigi-sicurezza-pubblica-e-criminalita-minorile-bagno-regio-capitale-dellarte-contemporanea-2028/**

[2] Camera dei deputati, XIX legislatura, disegno di legge C. 3080, Modifiche in materia di imputabilità del minore, presentato il 5 agosto 2026. Scheda dell’iter, audizioni e documenti acquisiti: **https://www.camera.it/leg19/126?idDocumento=3080&leg=19**.

[3] M. Scaffidi Runchella, *La presunzione di maturità. Quando cambia l’idea di adolescente nel processo penale minorile*, in *Questione giustizia*, 24 settembre 2026, **https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-presunzione-di-maturita-quando-cambia-l-idea-di-adolescente-nel-processo-penale-minorile**.

[4] Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2022, n. 2, *Considerato in diritto*, punto 3.1. La pronuncia verte sull’art. 670 c.p.p. e sulla possibilità di rilevare in sede esecutiva la violazione della competenza del giudice minorile. Il richiamo nel testo riguarda la ricostruzione delle garanzie minorili, non un giudizio sulla riforma del 2026. Testo: **https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2022/2;** copia integrale consultata: **https://i2.res.240.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/01/14/sen2-2022.pdf**.

[5] Associazione Nazionale Magistrati, Parere sui ddl C. 2720 e C. 3080, e Unione delle Camere penali italiane, memoria nell’ambito dell’esame dei progetti di legge in materia di imputabilità del minore, documenti acquisiti dalla II Commissione della Camera e collegati alle audizioni del 7 ottobre 2026. Entrambe le memorie sono disponibili nella scheda dell’iter citata alla nota 2 e riguardano i disegni di legge, non il decreto approvato il 20 ottobre.

[6] Camera dei deputati, Servizio Studi, D.L. 23/2026 — Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, 24 aprile 2026, sintesi dell’articolo 7, con richiamo alla disciplina dell’accompagnamento del minore di diciotto anni introdotta durante l’esame del Senato: **https://temi.camera.it/leg19/temi/d-l-23-2026-disposizioni-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-di-attivit-di-indagine-dell-autorit-giudiziaria-in-presenza-di-cause-di-giustificazione-di-funzionalit-delle-forze-di-polizia-e-del**

26/10/2026

carcere minorile | minori | sicurezza

Altri articoli di **Michele Scaffidi Runchella**

Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, **iscriviti alla newsletter** per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.



Leggi e istituzioni

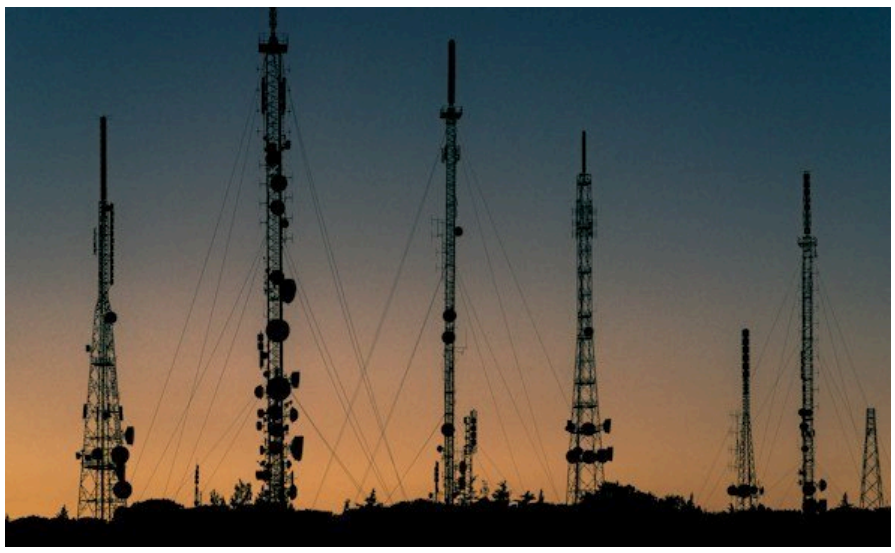
L’emergenza di piazza e il governo dell’adolescenza

di **Michele Scaffidi Runchella**

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri dopo i disordini di ottobre ripropone una domanda sul rapporto tra emergenza e trasformazione dell’ordinamento. La presunzione di imputabilità minorile e l’ampliamento degli strumenti di controllo meritano di essere esaminati anche per ciò che chiedono alle istituzioni di conoscere e per ciò che consentono loro di presumere. La tutela delle persone e dei beni richiede risposte efficaci; la comprensione del conflitto sociale e delle condizioni dell’adolescenza resta una responsabilità politica che l’intervento penale non può assorbire.

26/10/2026

carcere minorile | minori | sicurezza



Leggi e istituzioni

La bozza di riforma della disciplina europea sulle telecomunicazioni: dalle interazioni con la proposta CSA2 il rischio di una violazione dei trattati e dei principi costituzionali

di **Giuseppe Libutti , Michele Trotta , Sergio Santoro**

La proposta di regolamento della Commissione europea COM(2026)16 (procedura 2026/0013 COD) (Digital Networks Act o DNA) volta a riformare e armonizzare la disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche presenta numerose possibili interazioni con il progetto di riforma in materia di cybersicurezza, la cui proposta di regolamento COM(2026)11 anche nota come Cybersecurity Act "CSA2" è attualmente in discussione dinanzi al Parlamento Europeo e al Consiglio.
Nonostante negli obiettivi la proposta di regolamento DNA non si ponga il fine di istituire un regime differenziato di accesso al mercato per i fornitori basato su criteri di natura non tecnica, emerge sin da subito un punto di contatto con la bozza di riforma sulla cybersecurity CSA2 anzitutto nella parte III del DNA, dove le disposizioni in materia di autorizzazione e diritti di spettro sono subordinate al rispetto delle norme in materia di sicurezza informatica.
La disposizione presenta significative criticità giuridiche poiché collega l'accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica al rispetto di requisiti di sicurezza della *supply chain* contenuti nel CSA2, il cui scrutinio alla luce dell'art. 114 TFUE e dei principi di certezza del diritto, proporzionalità e non discriminazione non è esente da rilevanti dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione, con il riparto di competenze tra UE e Stati membri, nonché con i principi costituzionali dell'ordinamento italiano. Tali dubbi trovano un significativo riscontro nelle Conclusioni dell'Avvocata generale Ćapeta del 19 marzo 2026 nella causa C-354/24, *Elisa Eesti AS*, relative alla limitazione per motivi di sicurezza nazionale dell'uso di apparecchiature di telecomunicazione, le quali, pur ammettendo la legittimità in linea di principio di simili restrizioni, ne subordinano la compatibilità con i Trattati a un rigoroso vaglio di proporzionalità e alla assoggettabilità ad un effettivo controllo giurisdizionale.

26/09/2026

sicurezza | telecomunicazioni | unione europea



Strumenti

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta personale Lazio, Relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti ai sensi della legge regionale del Lazio 6 ottobre 2003, n. 31 Annualità 2025, Relazione di fine mandato 2016-2026

a cura di **Redazione**

Questione giustizia pubblica, per il suo rilevante interesse, la relazione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta personale sull’attività svolta e sui risultati ottenuti ai sensi della legge regionale del Lazio 6 ottobre 2003, n. 31, annualità 2025 (Relazione di fine mandato 2016-2026). Si precisa che la relazione è stata chiusa redazionalmente il 27.7.2026



Leggi e istituzioni

La presunzione di maturità. Quando cambia l'idea di adolescente nel processo penale minorile

di **Michele Scaffidi Runchella**

La riforma dell'imputabilità minorile e il progressivo mutamento del paradigma della giustizia penale dei minori

24/09/2026

giustizia minorile | minori

25/09/2026

carcere | carcere minorile | cpr | garante detenuti | rems



Leggi e istituzioni

La Cassazione e il diritto di affidamento nella sottrazione internazionale: criteri sostanziali, rischio ostativo e ruolo dell'accordo genitoriale

di **Laura Scalia**

Il trasferimento del minore in uno Stato diverso da quello della residenza familiare è un fenomeno in crescita e sempre maggiore è la richiesta d’intervento del giudice di ripristino dell’esercizio in concreto della bigenitorialità. Il contributo fa il punto sugli orientamenti, più recenti, della giurisprudenza di legittimità, relativi all’interpretazione dei criteri fissati dalla Convenzione dell’Aja, fatta il 25/10/1980 e del regolamento Ue 2019/111 che disciplinano i conflitti derivanti dal trasferimento di minori da uno Stato all’altro, in ambito *extra* e *intra* Unione Europea.

23/09/2026

best interest of the child | minori | sottrazione di minore



Leggi e istituzioni

La tutela dei minori nella dimensione digitale: l'esperienza australiana

di **Elettra Aldinio**

I rischi a cui gli utenti più giovani possono essere esposti usando i social portano a interrogarsi sull’opportunità di vietarne l’uso prima del raggiungimento di un’età sicura.
Il tema, oggetto in Italia di un disegno di legge in corso di esame parlamentare, è stato affrontato in Australia con l’Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 che modifica l’Online Safety Act del 2021.
La legge, entrata in vigore nel dicembre 2025, vieta l’uso dei social ai minori di sedici anni mediante un sistema completo: un divieto, un obbligo di fare in capo alle piattaforme, ma anche una sanzione, un’autorità di riferimento con poteri giudiziali concreti, determinazioni ministeriali tempestive e vincolanti, linee-guida aggiornate, siti *user-friendly*, rapporti frequenti sulle attività svolte.
La legge australiana contiene regole chiare e accessibili, osservabili dalle piattaforme e comprensibili a chi (genitori e figli) può percepire una parziale restrizione della propria libertà di espressione, educazione, comunicazione, tuttavia necessaria in un bilanciamento di interessi.

25/05/2026

intelligenza artificiale | internet | minori | social media | tecnologia



Diritti senza confini

Alcuni ragazzi diventano adulti prima degli altri: il DDL immigrazione e il rischio di una tutela differenziata

di **Michele Scaffidi Runchella**

26/06/2026

immigrazione | minori | minori stranieri non accompagnati



Diritti senza confini

Minori stranieri non accompagnati nel nuovo diritto della migrazione: regressioni sistemiche tra Costituzione, CEDU e Patto europeo 2026

di **Tiziana Paolillo**

14/05/2026

immigrazione | minori | minori stranieri non accompagnati | patto UE migrazione e asilo



Leggi e istituzioni

Allontanamenti dei minori e valutazione multidisciplinare: una proposta ridondante che rischia di alterare gli equilibri del sistema

di **Michele Scaffidi Runchella**

12/05/2026

allontanamento | famiglia nel bosco | giustizia minorile | minori

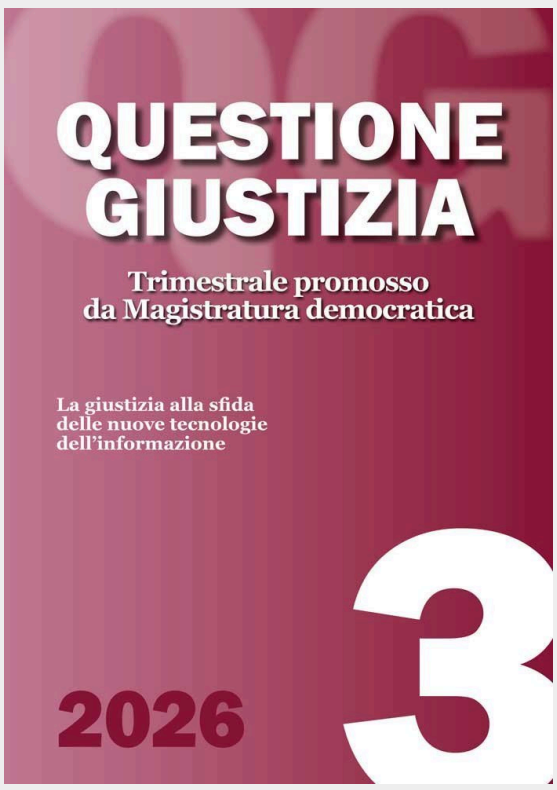
Newsletter

Email:

Proseguendo accetti di ricevere la nostra newsletter (**informativa sulla privacy**).

Iscriviti

Rivista trimestrale



Fascicolo 3/2026

La giustizia alla sfida delle nuove tecnologie dell’informazione

Leggi e istituzioni



Leggi e istituzioni

L’emergenza di piazza e il governo dell’adolescenza

di **Michele Scaffidi Runchella**

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri dopo i disordini di ottobre ripropone una domanda sul rapporto tra emergenza e trasformazione dell’ordinamento. La presunzione di imputabilità minorile e l’ampliamento degli strumenti di controllo meritano di essere esaminati anche per ciò che chiedono alle istituzioni di conoscere e per ciò che consentono loro di presumere. La tutela delle persone e dei beni richiede risposte efficaci; la comprensione del conflitto sociale e delle condizioni dell’adolescenza resta una responsabilità politica che l’intervento penale non può assorbire.

26/10/2026

carcere minorile | minori | sicurezza



Leggi e istituzioni

E’ vivo un lago? Riflessioni critiche sul d.d.l. S.1759 per il Lago di Garda e la possibile via d’uscita del trust ecologico

di **Marta Buffoni**

Il Disegno di Legge S.1759 promette una svolta epocale per l'Italia: riconoscere al Lago di Garda la soggettività giuridica trasformando un ecosistema in un soggetto diritto. Un'iniziativa affascinante che, sulla scia di grandi battaglie civili e ambientali internazionali, tenta di superare la visione antropocentrica della Natura. Ma non senza fragilità. La lentezza della burocrazia parlamentare, l'assenza di veri strumenti di controllo e il possibile aggravio della spesa pubblica rischiano di svuotare il progetto dall’interno, proprio mentre l'ecosistema del Garda soffre per l’urbanizzazione selvaggia, il turismo di massa e la crisi climatica.
L’istituzione di un trust ecologico può essere una valida ed efficace alternativa ai tempi incerti della politica.

22/10/2026

contenzioso climatico | diritto dell'ambiente | lago di garda | trust



Leggi e istituzioni

Testimonianza di Simone Gaboriau, dal saggio *Institutions juridictionnelles en 9 thèmes*, di Mathieu Touzeil-Divina

Simone Gaboriau

21/10/2026

francia | magistratura | pubblico ministero



Leggi e istituzioni

Il falso scoop dei 100.000 euro per ciascun magistrato e i veri conti

di **Andrea Carapellucci**

Cosa c’è di vero, e di falso, nella notizia secondo la quale i magistrati sarebbero prossimi a ricevere «fino a» 100.000 euro a testa

19/10/2026

magistratura | retribuzione magistrati



Leggi e istituzioni

Dal “cammino liberatore” alla Repubblica dell’eguaglianza: Resistenza, cittadinanza e emancipazione femminile nell’esperienza costituente

di **Lorenzo Tombelli**

Il contributo analizza il ruolo delle ventuno donne elette all’Assemblea costituente nel 1946, ricostruendone il percorso politico e civile dalla Resistenza alla partecipazione ai lavori costituenti e alla successiva attuazione dei principi costituzionali. L’analisi evidenzia il rapporto tra esperienza antifascista, conquista della cittadinanza politica e costruzione di una concezione sostanziale dell’eguaglianza, nella quale la piena emancipazione femminile viene considerata parte integrante del progetto democratico della Repubblica. Particolare attenzione è dedicata al contributo delle Costituenti alla formulazione degli artt. 3, 29, 30, 31, 37 e 51 Cost., nonché al dibattito sull’accesso

delle donne alla magistratura e al rapporto tra lavoro, autonomia economica, famiglia e maternità. Il contributo mette, inoltre, in luce la distanza tra l’innovazione dei principi costituzionali e la loro successiva attuazione legislativa, evidenziando il carattere della Costituzione quale progetto aperto di trasformazione sociale. In questa prospettiva, il “cammino liberatore” evocato da Teresa Mattei diviene la chiave di lettura di un percorso che, dalla Resistenza alla Costituente e dalla Costituente alla Repubblica contemporanea, continua a interrogare l’effettività dell’eguaglianza e della libertà.

14/10/2026

costituzione donne donne e costituente

© Questione Giustizia - ISSN: 2420-952X

Questione giustizia è una pubblicazione online
editata dalla Associazione Magistratura Democratica, codice fiscale 97013890583

direttore editoriale: Nello Rossi
vicedirettrici: Vincenza (Ezia) Maccora e Rita Sanlorenzo
sede: c/o Associazione Nazionale Magistrati, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma
segreteria di redazione: Mosè Carrara
segreteria di redazione online: Sara Cocchi
indirizzo di posta elettronica: **redazione@questionegiustizia.it**

Informativa sulla *privacy*

Questione giustizia on line è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni nella L. 16 luglio 2012 n. 103.

Powered by Nimaia